

CASS, SEZ I, 07/02/2007 SENT: N 2711:RESPONSABILITA' DEL CORRENTISTA SULLA COPERTURA DELLA PROVVISATA DEI FONDI.

NEL CASO DI CONTRATTO DI CONTO CORRENTE CON CONVENZIONE DI ASSEGNO SI INSTAURA TRA IL CORRENTISTA E LA BANCA UN RAPPORTO PARTICOLARE E COMPLESSO SECONDO IL QUALE LA BANCA DEVE SEMPRE ADEMPIERE AGLI ORDINI DI PAGAMENTO DEL CORRENTISTA-TRAENTE DELL'ASSEGNO, COMUNQUE COL LIMITE INSUPERABILE DI CAPIENZA DELLE GIACENZE DISPONIBILI SUL CONTO CORRENTE AL MOMENTO DEL PAGAMENTO.

CIO' CHE DUNQUE RILEVA AI FINI DELLA LEGITTIMITA' O ILLEGITTIMITA' DEL PROTESTO E' STABILIRE SE LA PROVVISATA DI FONDI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ASSEGNO DA PARTE DEL PORTATORE SIA SUFFICIENTE A COPRIRE L'INTERO IMPORTO, E LA SENTENZA IN ESAME PONE A CARICO DEL TRAENTE-CORRENTISTA L'ONERE DELLA PROVA DELL' EVENTUALE INADEMPIMENTO DELLA BANCA MEDIANTE ILLEGITTIMO RIFIUTO DI PAGAMENTO. SI PRECISA IN FINE CHE L'ORDINE DI PAGAMENTO E' ATTO UNILATERALE RECETTIZIO, IN QUANTO TALE GRAVA SEMPRE SUL CORRENTISTA IL BUON ESITO DELL'OPERAZIONE, ESSENDO SUA CURA LA VERIFICA DELLA COPERTURA DEI FONDI; E' IRRILIVANTE PERTANTO OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE O EVENTO CHE POSSA FAR VENIR MENO LA COPERTURA DEI FONDI AI FINI DELLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' DI LEVATA DEL PROTESTO.

P.B.